



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 44 SEDUTA DEL 28/01/2026

OGGETTO: Emendamento atto consiliare n. 287 del 23.09.2025 - DDL “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Presidente Stefania Proietti, che di seguito si riporta:

“Con la DGR n. 903 del 18/09/2025 è stato approvato il disegno di legge recante “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”. Si precisa che attualmente è in corso l'iter legislativo per la relativa approvazione presso l'Assemblea legislativa regionale (DDL - Atto n. 287 del 23/09/2025).

Ad integrazione/modificazione del predetto disegno di legge si propongono i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3 dell'atto n. 287 è inserito il **Capo I bis** “Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)”, che introduce gli **artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater**, di seguito illustrati.

Nel sistema del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, come delineato nell'art. 117 della Costituzione, la materia generale afferente la struttura organizzativa, anche con riferimento alla dirigenza, non essendo ricompresa tra le materie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117, risulta di competenza esclusiva dell'Ente Regione.

All'interno del quadro delineato dalla Costituzione, si inserisce la Legge regionale n. 2/2005 recante “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”.

Si fa riferimento in particolare alle disposizioni relative agli incarichi dirigenziali (art. 8 e ss. della LR n. 2/2005). Detta disciplina, nel rispetto della autonomia e potestà organizzatoria dell'Ente Regione assume, altresì, una particolare valenza, incidendo sui profili costitutivi del rapporto di lavoro, e in quanto tale è ascrivibile alla materia 'ordinamento civile', riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. I), della Costituzione (cfr. Corte Cost., sentenze n. 324/2010 e n. 62/2019). Peraltro l'art. 27 del D. Lgs. n. 165/2001 sancisce espressamente che le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al Capo II Dirigenza dello stesso D. Lgs. n. 165/2001, tenendo conto delle relative peculiarità.

Nella LR n. 2 del 1 febbraio 2005, relativa all'organizzazione delle strutture e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale, sono contenute alcune disposizioni relative alla disciplina della dirigenza (artt. 8, 9 le disposizioni dagli artt. 8 (Dirigenti regionali) 9 (Delega di funzioni dirigenziali) 10 (Accesso alla dirigenza) e 11 (Incarichi dirigenziali). La disciplina della dirigenza contiene profili di competenza legislativa relativi all'organizzazione unitamente a profili relativi alla costituzione dei rapporti di lavoro e di accesso alle pubbliche funzioni che intersecano la materia dell'ordinamento civile e perciò stesso viene assicurato il rispetto dei principi contenuti nel Capo II rubricato “Dirigenza” del Titolo II rubricato “Organizzazione” del D. Lgs. n. 165/2001, così come disposto dall'art. 27 del medesimo decreto laddove è stabilito che: “Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.”.

La modifica proposta della LR 01 febbraio 2005 n.2, afferisce, in particolare, all' art. 10 “Accesso alla dirigenza”, all'art. 11 “Incarichi dirigenziali” e all'introduzione dell'art.11 bis, rubricato “Comitato dei Garanti”.

Per quanto attiene l'art. 10, comma 2, della LR n. 2/2005, la proposta mira ad ampliare la possibilità di partecipazione alle procedure di concorso e corso-concorso, previste al comma 1, per l'accesso alla qualifica di dirigente regionale indette dalla Regione Umbria al fine di garantire l'immissione nella dotazione dirigenziale dell'ente di candidati in possesso non solo di un elevato profilo formativo e culturale, ma anche di una consolidata e qualificata esperienza lavorativa all'interno delle pubbliche amministrazioni, enti e strutture pubbliche o in organismi internazionali, in linea con quanto previsto dall' art.28 del D.Lgs n.165/2001, dal DPR n.70/2013. Rispetto alla attuale formulazione quindi si propone di intervenire per allineare i requisiti di accesso alle procedure concorsuali per il ruolo dirigenziale regionale alle disposizioni normative di livello nazionale, ampliando a tutte le categorie di soggetti ivi ricompresi, con valorizzazione a tal fine anche della formazione post universitaria (dottorato di ricerca) unitamente alle esperienze lavorative e anche dell'esercizio pregresso di funzioni dirigenziali o delle attività ed esperienze apicali presso enti e organismi internazionali, fermo restando il possesso del diploma di laurea.

All'art. 11, comma 3, laddove sono stabiliti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali al personale dirigenziale di ruolo della Giunta regionale è aggiunto il principio della rotazione degli incarichi, in quanto principio guida di valenza generale rispetto alla attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale.

All'art. 11, comma 4 della LR n. 2/2005, laddove è normata, sulla scorta delle previsioni dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, la facoltà di fare ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non ricompresi nell'organico della dirigenza del ruolo della Giunta regionale, che siano in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali è stato introdotto il riferimento ad esigenze motivate di natura organizzativa e funzionale alle quali non si può sopperire con il personale del ruolo dirigenziale regionale e il riferimento al previo espletamento di apposita selezione pubblica.

Per quanto attiene l'art. 11, comma 5, l'intervento di modifica, oltre le suddette integrazioni riportate come anche al comma 4, è finalizzato altresì ad allineare la fattispecie ad oggi vigente a quella dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, laddove l'accesso al conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale di pubbliche amministrazioni appartenente alle posizioni di inquadramento apicali per le quali è previsto il diploma di laurea, non è limitata esclusivamente al personale interno all'amministrazione procedente ma è esteso a tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti appartenenti anche ad altre pubbliche amministrazioni e anche ai soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La modifica proposta si pone quindi in linea con il rispetto dei principi del D. Lgs. n. 165/2001 ed estende, entro il perimetro consentito dalla legge nazionale, le attuali facoltà previste dalla disciplina contenuta nella LR n. 2/2005, con conseguente potenziamento anche dell'efficacia delle procedure amministrative, nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità nell'accesso all'esercizio delle funzioni pubbliche. Detto intervento risulta ancor più rispondente alle esigenze e al quadro attuale dell'organizzazione regionale, tenuto conto dell'andamento del turn over della dirigenza e delle criticità strutturali presenti nell'organico in relazione alle connesse funzioni istituzionali dell'Ente.

La disciplina regionale di cui all'art. 11 comma 5, LR. N.2/2005, si colloca sicuramente all'interno delle previsioni di cui all'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ma prevede un ambito più ristretto di applicazione in quanto ne limita l'applicabilità esclusivamente al personale interno dipendente della Regione Umbria e sotto tale profilo si rilevano esigenze di un intervento di manutenzione normativa per finalità di interesse pubblico al potenziamento dell'efficacia delle procedure di reclutamento del personale di qualifica dirigenziale.

La presente proposta di modifica infatti persegue l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in attuazione del canone costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) riconoscendo per l'Amministrazione la facoltà di fare ricorso agli incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato nella platea dei potenziali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, della LR n. 2/2005, anche professionalità esterne in linea con quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 ed i prescritti requisiti.

Inoltre, nel rispetto dei principi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 è stato inserito il riferimento a " motivate esigenze organizzative e funzionali cui non è possibile sopperire con il personale dirigenziale del ruolo regionale" a sottolineare che il ricorso agli incarichi dirigenziali a tempo determinato presuppone la motivazione di volta in volta della impossibilità oggettiva di conferire l'incarico al personale dirigenziale a tempo indeterminato in quanto le professionalità richieste o non sono presenti o non possono essere utilizzate e ciò costituisce un presupposto richiesto anche dalla norma nazionale.

Inoltre la presente proposta prevede l'inserimento di un articolo (art. 11-bis) nella LR n. 2/2005 dedicato alla previsione all'interno della legge di Organizzazione del Comitato dei Garanti che è previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle disposizioni del CCNL e che costituisce un organismo di garanzia necessario ad assicurare il giusto procedimento nei casi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento dei risultati o violazioni delle direttive, dovendo esprimere un parere obbligatorio e non vincolante, e quindi presupposto di legittimità per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n.150/2009, e del CCNL Area Dirigenza. Per quanto attiene le modalità di nomina, di funzionamento e per l'attribuzione di eventuali ulteriori compiti e funzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal CCNL, si fa rinvio ad apposita disciplina attraverso adozione da parte della Giunta regionale di apposito regolamento ai sensi dell'art. 3 della LR n. 2/2005.

Per quanto attiene il rispetto del regolamento approvato con DGR. n. 202 del 13/03/2024, disciplinante il "Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale", si precisa che la presente proposta integra una modifica di carattere ordinamentale e procedurale, volta al coordinamento della legislazione regionale con il quadro normativo nazionale in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato e pertanto ai sensi dell'art.8, comma 6, non soggetta ad AIR.

Le modificazioni previste alla LR n. 2/2005 nella presente proposta contengono disposizioni di carattere procedurale e dal punto di vista finanziario non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale e della finanza pubblica.

Emendamento soppressivo art. 22 dell'Atto n. 287.

Si propone la soppressione integrale dell'articolo 22 dell'Atto n. 287 DDL: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", nell'ambito del coordinamento e del perfezionamento del testo legislativo.

La proposta di soppressione dell'articolo 22 dell'atto n. 287, si rende necessaria a seguito di una diversa valutazione attinente i tempi di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale.

L'articolo 5 della Legge regionale 13/2000, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria." stabilisce che la Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale e che il partenariato sociale si attua attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 e la cui composizione va definita entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.

A tutt'oggi il tavolo di concertazione di che trattasi, non risulta costituito e la proposta

oggetto dell'articolo 22, nasceva dall'esigenza di procedere celermente all'approvazione del PSSR, sopprimendo quindi l'istituzione del tavolo di concertazione che avrebbe richiesto tempi significativi.

Sennonché, il Piano Socio Sanitario Regionale 2025-2030 viene a colmare un vuoto programmatico protrattosi per anni, l'ultimo Piano Sanitario - il P.S.R. 2009-2011 - risale infatti al 2009 (D.C.R. 28 aprile 2009 n. 298), ed è proprio la circostanza che con il nuovo PSSR si venga a colmare un vuoto programmatico protrattosi per così tanti anni che ha condotto ad una diversa valutazione secondo la quale il tavolo di concertazione appare necessario per un atto di programmazione così rilevante come il Piano Socio Sanitario Regionale.

Emendamento soppressivo art. 44 dell'Atto n. 287.

Con il presente emendamento si intende sopprimere l'articolo 44 dell'atto n. 287 relativo concernente l'inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) concernente le cause di esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, per i possibili profili di illegittimità costituzionale.

L'emendamento ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Dopo l'articolo 67 dell'Atto n. 287 è inserito il *Capo XVI bis*.

Con il presente emendamento si propone di inserire nell'Atto n. 287 il Capo XVI bis concernente modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro) a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 20 novembre 2025, n. 175, "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, in corso di pubblicazione, che ha modificato il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 34 e 5, lettera b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

Dopo la sua approvazione, la l.r. 7/2025 è stata oggetto di rilievi da parte del Governo, proprio alla luce delle disposizioni intervenute con l'approvazione del D.L. 175/2025. Rispetto a tali rilievi la Presidente della Giunta regionale ha avviato, nello spirito di leale collaborazione, una interlocuzione con i Ministeri competenti, a seguito della quale è scaturito un impegno da parte della Presidente della Giunta regionale ad apportare alcune modifiche alla legge regionale.

Il nuovo Capo XVI bis si compone di 9 articoli, dall'articolo 67 bis all'articolo 67 decies, come di seguito descritti:

L'articolo 67 bis introduce modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2025 modificando i riferimenti alla normativa statale con riferimento al dl 175/2025 ai fini di un corretto coordinamento normativo. Le modifiche hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 67 ter modifica l'articolo 3 della l.r. 7/2025. Con il comma 1 viene interamente sostituito il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale riguardante l'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti da fonte di energia rinnovabile. L'elenco è stato ridefinito eliminando le aree idonee individuate dalla normativa statale, elencando

unicamente le ulteriori aree idonee individuate dalla Regione Umbria, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 4 del medesimo articolo 11-bis. I restanti commi rispondono agli impegni presi dalla Presidente della Giunta regionale con il Governo.

L'articolo 67 quater apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2025 in merito alla definizione di aree non idonee, così come individuate ai sensi del punto 27 della parte IV del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) con l'intento di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione.

L'articolo 67 quinquies modifica l'articolo 5 della l.r. 7/2025 rivedendo il precedente "principio di prevalenza di idoneità" alla luce delle nuove disposizioni statali e dei rilievi posti dal Governo. In particolare, si prevede che il regime semplificato previsto per le aree idonee si applica soltanto qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente all'interno delle aree idonee individuate dalla Regione Umbria. Il comma 3 richiama la disposizione di cui alla lett. m) del comma 4 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 relativo alle fasce di rispetto dai beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

L'articolo 67 sexies apporta modifiche di coordinamento sia rispetto alle nuove disposizioni del d.lgs. 190/2024 e al fine di accogliere i rilievi del Governo.

L'articolo 67 septies apporta modifiche all'articolo 7 volte ad accogliere i rilievi del MASE, sopprimendo il riferimento alla disponibilità effettiva delle aree.

L'articolo 67 octies accoglie i rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze riformulando il comma 5 dell'articolo 9 al fine di chiarire che non sussistono vincoli di destinazione per quanto concerne gli introiti derivanti dall'applicazione degli oneri amministrativi sulle proposte progettuali.

L'articolo 67 nonies apporta modifiche alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 della l.r. 7/2025 accogliendo i rilievi posti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 68 decies, in accoglimento dei rilievi posti dal MASE, sopprime il primo ed il secondo capoverso dell'Allegato A alla l.r. 7/2025 come pure la tabella contenuta nel medesimo allegato A. L'allegato A sarà dunque ridefinito in un successivo provvedimento legislativo.

Tutte le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Si propone pertanto l'emendamento all'Atto n. 287 - DDL "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" approvato con DGR n. 903 del 18/09/2025 come sopra illustrato.

Di seguito si riporta il testo dell'articolato.

Dopo l'articolo 3 dell'atto n. 287 è inserito il seguente Capo:

"Capo I bis

Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)".

Art. 3-bis

(Modificazione all'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“2. Al concorso e al corso - concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di almeno il diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.”.

Art. 3-ter

(Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), dopo le parole: “posseduti dai dirigenti regionali” sono aggiunte le seguenti: “ed in applicazione del principio della rotazione negli incarichi”.

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, per motivate esigenze organizzative e funzionali alle quali non è possibile sopperire con il personale dirigenziale di ruolo, previa selezione pubblica, con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.”

3. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel medesimo limite del dieci per cento di cui al comma 4, per motivate esigenze organizzative e funzionali alle quali non è possibile sopperire con il personale dirigenziale di ruolo, previa selezione pubblica, con contratto a tempo determinato a dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, in possesso di almeno il diploma di laurea o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e che abbiano i requisiti previsti al comma 3.”.

4. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Per il periodo di durata dell'incarico con contratto a tempo determinato, di cui ai commi 4 e 5, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.”.

Art. 3-quater

(Integrazione alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 2/2005 è inserito il seguente:

**“Art. 11-bis
(Comitato dei Garanti)**

1. Il Comitato dei garanti, istituito nel rispetto del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali e dei principi del D.Lgs. n. 165/2001, è un organismo di garanzia per i dirigenti che ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3 definisce le modalità di scelta e di nomina dei componenti del Comitato, nonché il relativo funzionamento. Con il medesimo regolamento la Giunta può attribuire ulteriori compiti e funzioni al Comitato, nel rispetto della normativa vigente.
4. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
5. L'Assemblea legislativa regionale può avvalersi, previa intesa, del Comitato di cui al comma 1.
6. Il Comitato dei garanti opera anche per gli enti strumentali della Regione.

EMENDAMENTO

L'articolo 22 dell'Atto n. 287 DDL: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” è soppresso.

EMENDAMENTO

L'articolo 44 dell'Atto n. 287 DDL: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” è soppresso.

Dopo l'articolo 67 dell'Atto n. 287 è inserito il seguente Capo e i seguenti articoli:

“Capo XVI bis

Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7

(Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro)

Art. 67 bis

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro) le parole: “l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso*

dell'energia da fonti rinnovabili)” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.)”.

2. *Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 7/2025 le parole: “dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) e” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 3 e 4 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 e del punto 17, della parte IV” e le parole: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024” sono soppresse.*

Art. 67 ter

(Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:*
- “1. *Ferme restando le aree definite dal comma 1 dell’articolo 11-bis del d.lgs 190/2024, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 4 del medesimo articolo 11-bis, la Regione Umbria individua le seguenti ulteriori aree e superfici idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:*
 - a) *le aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell’ articolo 31 del d.lgs. 199/2021. Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell’articolo 88 della l.r. 1/2015, nonché definizioni precedenti o equiparate;*
 - b) *per tutti gli impianti alimentati da energia rinnovabile, di potenza nominale inferiore a 20 kW, oltre a quelli fotovoltaici già definiti dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 11-bis del d.lgs 190/2024 :*
 - 1) *gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;*
 - 2) *le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;*
 - 3) *tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all’immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;*
 - c) *le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;*
 - d) *i siti ove sono già installati impianti che producono energia della stessa fonte ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 30 per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;*
 - e) *i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuati ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;*
 - f) *le aree di cava dismesse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o bis) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio*

- 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
- g) le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;
 - h) le aree adiacenti al tracciato della E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle, entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - i) le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - j) i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;
 - k) i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue anche per le tipologie di impianto diverse da quelle fotovoltaico, già previsto dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs 190/2024;
 - l) gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;
 - m) gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;
 - n) le aree destinate ad impianti ad isola, nonché ai relativi sistemi di accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale;
 - o) le superfici e le aree interne alle strutture carcerarie;
 - p) le aree ulteriori rispetto a quelle precedentemente elencate, individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'Allegato A, parte integrante della presente legge.”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 le parole: “su delibera del consiglio comunale,” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 è così sostituito:
 “3. Entro 300 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata a seguito dell'intesa con la soprintendenza ABAP per l'Umbria, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, della mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica destinate agli impianti eolici con potenza nominale superiore ad 1 MW, per un'altezza massima al mozzo di 100 metri, che possiedano contestualmente i seguenti requisiti:
- 1) velocità media del vento onshore a 150 metri s.l.t. superiore a 6 m/s di cui all'Atlante Eolico Italiano;
 - 2) bassa esposizione panoramica rispetto ai beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettere f) e m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”.
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:
 “5. Ai sensi dell'articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024, nei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee, laddove previsto, l'autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio e comunque non vincolante. In caso di Autorizzazione Unica relativa agli interventi di cui all'allegato C del d.lgs. 190/2024 i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.”.

5. *Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 le parole: "comma 1, lettera x)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3".*
6. *Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 è inserito il seguente:*
"7 bis. Nel caso in cui le aree idonee di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori ampliamenti previsti dall'articolo 6, siano da realizzare nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, gli interventi possono essere realizzati esclusivamente attraverso impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra senza consumo di suolo agricolo."

Art. 67 quater

(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:*
"1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione."
2. *Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 è inserito il seguente:*
"1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle aree non idonee di cui al presente articolo è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto. L'individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione."
3. *Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 dopo le parole: "da fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle di cui al comma 1 all'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 della presente legge,".*
4. *All'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 la parola: "altresi" è soppressa e dopo le parole: "non idonee" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 della presente legge,".*
5. *Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 dopo le parole: "UNESCO MAB" sono inserite le seguenti: ", in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies del d.lgs. 190/2024".*
6. *Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 dopo le parole: "conservazione degli uccelli selvatici" sono inserite le seguenti: "e delle zone umide di importanza*

internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448”.

7. *Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:
“8. Sono definite come aree vietate all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra quelle da realizzarsi nello spazio rurale così come definito, ai sensi dell’articolo 88 della l.r. 1/2015, ad esclusione di quelle espressamente concesse dall’articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, comprese quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l) della presente legge.”.*
8. *Nel primo periodo del comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 7/2025 le parole: “, deliberata dai rispettivi organi consiliari” sono soppresse.*
9. *Al comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 7/2025 dopo le parole: “, la proposta di cui al comma 10” sono aggiunte le parole “, eccetto quella di cui al comma 6 dell’articolo 5,”.*

Art. 67 quinquies

(Modificazioni all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 7/2025 è sostituita dalla seguente: “Progetti parzialmente compresi in area idonea e bilanciamento delle tutele”.*
2. *Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7/2025 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell’articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024, le semplificazioni di cui al comma 5 dell’articolo 3, si applicano qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente all’interno di un’area idonea comprese quelle dello stesso articolo 3. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un’area idonea, l’articolo 3 non si applica.”.*
3. *Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 7/2025 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai sensi della lettera m), del comma 4 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 le ulteriori aree idonee, limitatamente a quelle definite dalla Regione Umbria attraverso l’articolo 3 della presente legge, non possono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi. Nell’eventuale sovrapposizione l’area non è qualificabile come idonea.”.*
4. *I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della l.r. 7/2025 sono abrogati.*
5. *Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 7/2025 le parole: “all’articolo 3, comma 1 limitatamente alle Zone A (centri storici)” sono sostituite dalle seguenti: “al punto 3, della lettera l) del comma 1 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 limitatamente alle Zone A (centri storici),*

con riferimento esclusivo a quelle situate all'interno del perimetro di beni vincolati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004".

6. *Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 è abrogato.*
7. *Al comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 le parole: "commi 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle parole: "commi, 5 e 6" e la parola: "razza" è sostituita dalla parola: "razze".*
8. *Al comma 12 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 le parole: "i divieti di cui all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "le definizioni di cui all'articolo 4, comma 1".*

Art. 67 sexies

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/2025 le parole: "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".*
2. *Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 7/2025 le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 6) della lettera l) del comma 1 dell'articolo dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024".*
3. *Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 7/2025 è aggiunto il seguente:*
"4 bis. Nel caso in cui gli ampliamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, siano da realizzarsi nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, gli interventi devono essere effettuati attraverso impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra senza consumo di suolo.

Art. 67 septies

(Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/2025 è soppresso.*
2. *Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 7/2025 le parole: "; nonché la disponibilità effettiva delle aree su cui essa dovrebbe svilupparsi," sono soppresse.*

Art. 67 octies

(Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 7/2025 le parole: "interamente destinati" sono sostituite dalle seguenti: "preferenzialmente finalizzati".*

Art. 67 nonies

(Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2025 le parole: "della finanza pubblica." sono sostituite dalle seguenti: "del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

Art. 67 decies

(Modificazioni all'Allegato A alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7)

1. *La rubrica dell'Allegato A è così modificata: "AREE IDONEE ai sensi della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3".*
2. *Nell'allegato A alla l.r. 7/2025 il primo e il secondo capoverso, prima della tabella, sono soppressi.*
3. *La tabella dell'allegato A è eliminata."*

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Emendamento all'atto consiliare n. 287 del 23.09.2025 - DDL "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", così come relazionato dalla Presidente Stefania Proietti;
2. di dare atto che la Presidente Stefania Proietti si farà carico di presentare alla competente commissione e all'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'art. 69, comma 1 bis del Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 141 dell'8/05/2007, la presente proposta recante "Emendamento atto consiliare n. 287 del 23.09.2025 – DDL "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"", assumendo tutte le iniziative necessarie.
3. Di dare atto inoltre che interverrà come relatore, per gli emendamenti nelle materie tecniche di competenza, l'Assessore Thomas De Luca.

